



Berna, dicembre 2022

**Modifica dell'ordinanza del 29 aprile 2015
concernente la lotta contro le malattie
trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza
sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1) relativa
all'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 2023 da
parte della Confederazione**

Commento



Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nella lotta contro la pandemia di COVID-19 le vaccinazioni costituiscono una misura fondamentale e presentano un ottimo rapporto costi-benefici. Offrono soprattutto alle persone particolarmente a rischio una buona protezione da decorsi gravi, ospedalizzazioni e decessi. Contribuiscono anche in misura determinante a garantire l'assistenza sanitaria.

Secondo l'articolo 73 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), la Confederazione assume le spese per la dispensazione di vaccini alla popolazione che non sono assunte in tutto o in parte dalle assicurazioni sociali, in particolare dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Ciò comprende le vaccinazioni effettuate dai farmacisti (art. 64a ordinanza sulle epidemie [OEp]; RS 818.101.1), le vaccinazioni effettuate sulle persone senza assicurazione malattie che vivono in Svizzera (art. 64c OEp) e le vaccinazioni di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio (art. 64d OEp). La vaccinazione è gratuita per la popolazione. Le vaccinazioni non raccomandate dalle autorità, come per esempio le vaccinazioni per viaggiare, sono a disposizione dietro pagamento (art. 64d^{bis} OEp).

I disciplinamenti decisi dal Consiglio federale agli articoli 64a–d^{bis} OEp nonché all'articolo 35 capoverso 2 lettera p dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201) relativi alla deroga delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti vigono attualmente fino al 31 dicembre 2022 e devono essere prorogati per il 2023.

Con le modifiche si creano le basi per il finanziamento delle vaccinazioni anti-COVID-19 nel 2023 riguardo all'assunzione dei costi da parte della Confederazione. La durata di validità del disciplinamento dovrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2023.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Con le modifiche si creano le basi per il finanziamento delle vaccinazioni anti-COVID-19 nel 2023 riguardo all'assunzione dei costi da parte della Confederazione. La durata di validità del disciplinamento dovrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2023.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 64a cpv. 3

A partire dal 1° gennaio 2023 l'importo forfettario è stabilito in 29 franchi.

Art. 64c^{bis} cpv. 1

Il *capoverso 1 primo periodo* riprende il contenuto del precedente articolo 64c^{bis} capoverso 1 OEp, che prevede una consegna alla popolazione di vaccini anti-COVID-19 dietro pagamento se essa non è raccomandata dalla Confederazione. Il termine «popolazione» viene precisato attraverso il rimando al termine «persone» ai sensi

dell'articolo 64a capoverso 1 OEp. La disposizione è applicabile alle persone assicurate secondo l'articolo 3 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) o secondo la legge sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1), nonché alle persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera o che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri.

Il *capoverso 1 secondo periodo* prevede un'estensione del sistema di paganti in proprio per i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per gli Svizzeri residenti all'estero e per i turisti. Le disposizioni che prevedono l'assunzione dei costi della vaccinazione per gli Svizzeri residenti all'estero non assoggettati all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) saranno abrogate dal 1° gennaio 2023 (art. 64a cpv. 1 lett. c n. 3 e art. 64c cpv. 1 lett. c OEp). Queste persone non hanno il loro centro degli interessi vitali in Svizzera e pertanto vi restano per poco tempo. Non rientrano dunque nel concetto di popolazione come deve essere inteso nella LEp. Le condizioni esistenti quando è stato introdotto il precedente sistema di assunzione dei costi sono obsolete e l'attuale situazione non giustifica più l'accesso gratuito alla vaccinazione per questo gruppo di persone. Si può partire dal presupposto che la grande maggioranza degli Svizzeri residenti all'estero viva in Paesi dove l'offerta di vaccinazioni è comparabile a quella della Svizzera (il 64 % in Europa, il 16 % in Nord America, il 7 % in Sud America, il 4 % in Australia¹) e dove il tasso di vaccinazione è elevato.

La modifica dell'articolo 64a^{bis} capoverso 1 mira, tuttavia, a garantire che l'accesso alle vaccinazioni, siano esse raccomandate o meno, sia assicurato a questo gruppo di persone dietro pagamento. Per gli Svizzeri all'estero e i loro familiari le spese sanitarie sono generalmente coperte dalla loro assicurazione sanitaria all'estero o sono assunte da loro stessi. A queste persone si raccomanda di farsi vaccinare contro la COVID-19 nel luogo di residenza all'estero.

La disposizione viene modificata anche per consentire l'accesso alla vaccinazione ad altre persone che non fanno parte della popolazione definita all'articolo 64a capoverso 1, ovvero i turisti.

Tuttavia, la condizione indispensabile per l'accesso alla vaccinazione dietro pagamento per questi due gruppi di persone è che l'approvvigionamento di vaccini della popolazione svizzera secondo l'articolo 44 LEp sia garantito.

Art. 64a^{bis} cpv. 2

Al capoverso 2 l'importo forfettario è ora stabilito in 30 franchi. Il prezzo finale delle vaccinazioni per i paganti in proprio è fissato dalle strutture di vaccinazione. Nel 2023 il prezzo indicativo non vincolante della Confederazione aumenterà da 60 a 64 franchi.

4 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2023 con effetto sino al 31 dicembre 2023.

Allegati (atti normativi)

¹ [Svizzeri all'estero | Ufficio federale di statistica \(admin.ch\)](https://www.admin.ch)